

Delibera di Giunta - 2008/174 - approvata il 18/2/2008

LR 8/94 ART. 8. INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO DI DENSITA' VENATORIA.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 26.03.2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare il comma 6 dell'art. 10, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica ed a caccia riservata a gestione privata;

Vista, altresì, la LR 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, ed in particolare:

- l'art. 8, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, determini annualmente, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria programmata tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 60 del 31 maggio 2006 recante "Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della LR 8/1994", ed in particolare i punti 3.1 "Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale", 3.2 "Destinazione Territoriale", 3.10 "Individuazione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale per la determinazione degli Indici di Densità venatoria" e l'Appendice "Superficie Agro-Silvo-Pastorale. Elenco delle tipologie ambientali riferite alla Carta regionale di Uso Reale del Suolo";
- la propria deliberazione n. 1736 del 19 novembre 2007 recante "Nuove modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1). Revoca deliberazioni 1161/00 e 226/05";

Atteso che, secondo i predetti criteri, il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;

Considerato che il territorio regionale mostra una tripartizione morfologica caratterizzata dal 48% circa del territorio occupato da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;

Considerato inoltre che un diverso uso del territorio da parte dell'uomo, quale l'urbanizzazione e l'attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina e l'abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere correttamente l'attività venatoria;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare, ai fini dell'individuazione dei limiti minimo e massimo di densità venatoria, una suddivisione della Regione Emilia-Romagna nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA – COLLINA – PIANURA denominate in base alla classificazione altimetrica dei Comuni dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Valutata inoltre l'opportunità di prevedere la possibilità di circoscritte deroghe ai limiti minimi oggetto del presente provvedimento, tenuto conto della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori;

Ritenuto che le motivazioni per l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti minimi di densità venatoria debbano essere supportate dall'utilizzo di parametri oggettivi e significativi nell'ambito territoriale di caccia oggetto di deroga quali ad esempio: la complessità morfologica, la copertura forestale, la pendenza del territorio, la superficie agricola destinata alle colture specializzate e la frammentazione territoriale dovuta al reticolo stradale;

Dato atto che alla individuazione degli indici di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna si provvederà successivamente con proprio provvedimento sulla base delle indicazioni e dei pareri motivati forniti dalle Province con riferimento ai limiti e alle possibili deroghe definiti dal presente atto, articolate per ogni ATC;

Vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamata la deliberazione n. 450/2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura Dott. Valtiero Mazzotti in merito al presente atto, ai sensi della citata deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile;

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per ognuna delle 3 fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA, PIANURA, i seguenti limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali verranno stabiliti, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili:

- MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 18 ettari (con possibile deroga fino a 21 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- COLLINA: da 1 cacciatore ogni 21 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 29 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;

2) di demandare ad un atto successivo l'individuazione degli indici di densità venatoria per ogni ATC della Regione Emilia-Romagna sulla base delle indicazioni e dei pareri forniti dalle Province, con riferimento ai limiti e alle possibili deroghe individuati al punto 1);

3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.